

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1965

(17^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifica alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale » (1003) (D'iniziativa dei deputati Urso ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, f.f. relatore Pag. 216, 217
PELIZZO, Sottosegretario di Stato per la difesa 217

« Indennità agli ufficiali generali ed ai colonnelli della ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del genio militare e del genio aeronautico » (1006) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 218, 219, 220, 221, 222, 223
ANGELILLI 220, 223
DARÈ 220, 221, 223
GIORGI 220
PALERMO 221
PELIZZO, Sottosegretario di Stato per la difesa 220, 221, 222
ROFFI 219, 222
ROSATI 219
VALLAURI, relatore 218, 222

« Modifica alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, relativa ai limiti di

età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali delle Forze armate » (1028) (D'iniziativa del deputato Darida) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, f.f. relatore Pag. 217, 218
ANGELILLI 217
PELIZZO, Sottosegretario di Stato per la difesa 217
ROFFI 217

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Bonaldi, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, De Dominicis, Giancane, Giorgi, Granzotto Basso, Lessona, Morandi, Palermo, Roffi, Rosati, Traina, Vallauri, Venturi e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Piasenti è sostituito dal senatore Salari.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Berlanda.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

ANGELILLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Urso ed altri: « Modifica alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale » (1003) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Urso, Leone Raffaele, De Marzi Fernando, Tantalò, Laforgia, Del Castillo, Sgarlata e Tambroni: « Modifica alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo, in via preliminare, che il disegno di legge era stato assegnato alla nostra Commissione in sede referente. Tuttavia, nella seduta del 12 marzo scorso, la Commissione all'unanimità, e con l'assenso del Governo, chiese alla Presidenza del Senato che il provvedimento venisse trasferito dalla sede referente alla sede deliberante; il che è avvenuto con comunicazione da parte della Presidenza del Senato in data 16 marzo 1965.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge il limite di età stabilito dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, numero 989, per la partecipazione dei sottufficiali piloti in servizio permanente effettivo ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale è elevato a 34 anni.

Poichè il relatore, senatore Piasenti, è assente, avendo subito un'operazione lunedì scorso, se non vi sono obiezioni, mi sostituisco a lui quale relatore.

Il disegno di legge in esame è di una estrema semplicità; si tratta di un articolo unico, la cui lettura ci consente immediatamente di possedere la materia. Esso riguarda la modifica alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciali.

Per i piloti ufficiali esiste, anzitutto, il ruolo normale, che ha un'origine sola: l'Accademia militare; quindi, il ruolo speciale, che è un ruolo del servizio permanente, con carriera limitata presentemente al grado di colonello, a creare il quale concorrono sia gli ufficiali piloti di complemento, sia i sottufficiali piloti qualificati dal punto di vista del titolo di studio.

I senatori conoscono la situazione del ruolo dei piloti, soprattutto nei gradi inferiori, situazione determinata dalle leggi approvate dal Parlamento, segnatamente da questa Commissione. In meno di tre anni di permanenza nel reparto, un giovane sottotenente, uscito dall'Accademia aeronautica, perviene al grado di capitano, che, mediamente, viene raggiunto all'età di 25-26 anni. Su ciò non v'è nulla da dire; però, molto spesso si crea una carenza nei gradi di sottotenente e tenente.

Tutti i senatori presenti hanno una esperienza militare, e sanno bene che la presenza di subalterni nei reparti è consigliata da molte ragioni (per esempio, molto spesso avviene che un maresciallo faccia l'ufficiale di picchetto mentre si tratta di una funzione molto importante, che, in base alle norme vigenti, non può essere espletata nè da chi abbia un grado superiore, nè da chi abbia un grado inferiore).

Per parte mia, sono molto preoccupato della carenza di subalterni nelle mie visite dirette ai reparti, anche per il fatto che vi trovo una pleora di capitani.

Ma un'altra ragione, per la quale si verifica scarsità nei gradi subalterni, è che molti dei nostri ufficiali piloti vengono assorbiti dalle compagnie aeree.

Ecco quindi la ragione per la quale dobbiamo cercare di acquisire un certo numero di subalterni piloti. Se noi non approvassimo il presente disegno di legge, che ha avuto il voto favorevole dell'altro ramo del

4^a COMMISSIONE (Difesa)17^a SEDUTA (17 marzo 1965)

Parlamento, verremmo ad escludere per alcuni sottufficiali la possibilità di entrare nel ruolo speciale, sottufficiali i quali hanno la benemerenzza di aver lungamente faticato per conseguire il titolo di studio necessario al passaggio.

Pertanto, invito la Commissione ad esprimere parere favorevole al provvedimento.

P E L I Z Z O, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge in oggetto.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Darida: « Modifica alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali delle Forze armate » (1028) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Darida: « Modifica alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, relativa ai limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali delle Forze armate », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Anche su questo disegno di legge, a causa dell'impedimento del senatore Piasenti, mi sostituisco a lui nella relazione.

La 5^a Commissione non ha ancora espresso il suo parere, e, poichè i termini regolamentari non sono ancora trascorsi, oggi non potremo approvare il disegno di legge.

Come i senatori sanno, il problema dei limiti d'età è una *vexata quaestio*; e, per parte mia, ricordo che, proprio nel campo del-

l'Aeronautica, quando mi venne fatto un invito pressante a voler stabilire che per l'ammissione all'Accademia i giovani dovessero avere non meno di 17 anni e non più di 22, dissi che mi pareva si trattasse di un limite affatto esagerato.

Tornando al provvedimento, anche io ritengo che troncata una carriera all'età di 49 anni, nell'epoca attuale, costituisca veramente un assurdo. Taluno, pertanto, aveva proposto di elevare il limite a 53 anni e, fra i due estremi, si è scelta la via di mezzo di 51 anni.

Personalmente credo che la soluzione mediana sia quella che in fondo consente a numerose benemerite persone di rimanere per un più lungo tempo in servizio, permettendo parimenti il loro inserimento nella vita civile ed in altre attività collaterali di volo in età ancora valida.

Pertanto, esprimo parere favorevole alla approvazione del disegno di legge, pur dovendo attendere, per la sua definitiva approvazione, ripeto, il parere della 5^a Commissione.

A N G E L I L L I. Dichiaro il mio voto favorevole al disegno di legge.

R O F F I. Anche la mia parte politica è favorevole all'approvazione del disegno di legge. Tuttavia, poichè il provvedimento non può essere approvato oggi, ci riserviamo d'intervenire la prossima volta non tanto sui principi che lei, signor Presidente, ha enunciato, quanto su eventuali problemi di perequazione. Non vorremmo, cioè, che questa legge trascinasse con sè altre legghine relativamente alle rivendicazioni di altre categorie, che eventualmente potessero reclamare un analogo trattamento.

P E L I Z Z O, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il provvedimento in esame concerne una lieve modifica ai limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare.

Mentre per i sottufficiali della Marina il limite d'età è fissato in anni 53, quello dei sottufficiali piloti dell'Aeronautica è stabilito

in anni 49, in base alla legge del 1962; precedentemente il limite era di anni 46. La scarsità di sottufficiali piloti nell'Aeronautica militare e l'interesse dell'Amministrazione militare di soddisfare in sempre miglior misura le esigenze di servizio suggeriscono l'adozione del provvedimento in parola.

Il limite viene così elevato da 49 a 51 anni, vale a dire a un punto intermedio tra il limite attualmente in vigore, anni 49, e quello proposto in anni 53.

L'abbassamento del limite per la cessazione del servizio dei sottufficiali piloti rispetto ad altre categorie di sottufficiali appare quanto mai giustificato dalla necessità di impiego di uomini fisicamente, psichicamente e tecnicamente validi in grado sommo, data la delicatezza del servizio di volo; tuttavia è da ritenersi che tale somma di integrità all'età da 49 a 51 anni è ancora piena, comunque tale da offrire la garanzia della piena sicurezza, per quanto attiene al pilota.

Come ebbi ad accennare l'aumento dei limiti di età, in base al provvedimento proposto, vale anche a ridurre le distanze nei confronti di altri sottufficiali che usufruiscono di limiti superiori.

Per questi considerazioni e tenute presenti le argomentazioni svolte dal Presidente relatore, il Governo manifesta il suo voto favorevole, aderendo al disegno di legge.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Se non vi sono obiezioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Indennità agli ufficiali generali ed ai colonnelli della ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del genio militare e del genio aeronautico » (1006)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità agli ufficiali generali ed ai colonnelli della ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del genio militare e del genio aeronautico ».

VALLAURI, *relatore*. Il presente disegno di legge ha lo scopo di estendere la possibilità di adoperare dei funzionari dello Stato, in questo caso ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica, che sono in ausiliaria o in posizione di congedo, e che provengono dall'Arma del genio dell'Esercito o dal Corpo del genio aeronautico, nell'esecuzione dei collaudi delle opere edili dell'Amministrazione militare. Come loro sanno, la legge 9 maggio 1950, n. 279, con la quale fu ratificato, con modificazioni, il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, prevede la concessione di un particolare compenso ai funzionari dello Stato in pensione, che abbiano il titolo di ingegnere e che, per contribuire a snellire il lavoro del Ministero dei lavori pubblici, vengono chiamati a partecipare all'esecuzione dei collaudi, a fare relazioni contabili, e via dicendo.

Ora, data la scarsità di ufficiali del genio in servizio, il presente disegno di legge consente di impiegare come collaudatori i generali e i colonnelli provenienti dall'Arma del genio dell'Esercito o dal Corpo del genio aeronautico, che attualmente sono nell'ausiliaria o nella riserva, per le opere esclusivamente edili sia dell'Esercito che dell'Aeronautica. Si tratta, in fondo, di un provvedimento perequativo: siccome ai funzionari a riposo del Ministero dei lavori pubblici possono essere affidati simili collaudi, anche l'Esercito e l'Aeronautica deve potersi avvalere dei propri ufficiali in congedo, che siano in grado di poter fare il collaudo dei lavori edili delle rispettive amministrazioni.

La spesa è limitata a 12 milioni per l'Esercito e a 20 milioni per l'Aeronautica, da prelevare rispettivamente dai capitoli n. 2112 e n. 3071 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1965.

Il disegno di legge, che consta di quattro articoli, prevede che agli ufficiali collaudatori siano corrisposti, per l'espletamento di ogni incarico, dei compensi unitari, che di regola non devono essere più di otto per ogni giornata di lavoro e mensilmente non devono superare il numero complessivo di sessanta. Tali compensi unitari, stabiliti dall'articolo 2, sono di lire 900 per i generali

di corpo di armata e gradi corrispondenti, di lire 800 per i generali di divisione e di brigata e gradi corrispondenti, e di lire 700 per i colonnelli. In proposito, però, desidererei avere un chiarimento: vorrei, cioè, conoscere le ragioni di tale diversità di trattamento fra i detti ufficiali e il criterio con il quale sono state stabilite le differenti cifre, per poter essere in grado di giudicare se effettivamente, in rapporto con quanto previsto per gli altri funzionari dello Stato, i compensi sono adeguati.

Comunque, non ho nulla in contrario ad affermare che l'iniziativa della presentazione del disegno di legge è stata pertinente ed adeguata, data l'attuale limitata disponibilità di ufficiali specialisti in servizio permanente effettivo.

R O S A T I . Come ha detto il senatore Vallauri, qui si tratta di affidare degli incarichi per servizi particolari ad ufficiali che rivestono il grado di generale o di colonnello della riserva e dell'ausiliaria, in quanto mancano ufficiali di questo genere in servizio permanente effettivo.

Io, però, ho le mie riserve su tale affermazione. Si è sempre detto — l'ho sentito affermare qui da autorevoli colleghi — che esiste una certa inflazione di ufficiali generali e anche di colonnelli, tanto è vero che un certo numero di essi non si sa cosa faccia effettivamente. Perciò sono molto perplesso, per non dire contrario al presente disegno di legge, in quanto la valutazione espressa nella relazione non corrisponde ad una mia personale convinzione. È vero che si tratta di servizi del tutto particolari, e di carattere tecnico; ma sono convinto che ufficiali in servizio permanente effettivo, cui affidare questi incarichi, siano in tale quantità da far ritenere non necessario il ricorso agli ufficiali della riserva e dell'ausiliaria.

Non mi pare, poi, opportuno invocare, per un senso di correttezza il fatto che nella stessa maniera si opera in altre Amministrazioni dello Stato, per esempio nel Ministero dei lavori pubblici, il quale si serve di dipendenti in pensione per svolgere determinati collaudi. Io non ho sufficiente conoscenza per poter affermare se negli altri Ministeri

vi siano a sufficienza, o meno, funzionari per compiere collaudi; personalmente penso che anche nelle altre amministrazioni sarebbero sufficienti i funzionari in servizio. Il fatto è che esiste nei nostri Ministeri l'andazzo di affidare determinati incarichi ai funzionari in pensione. Contro tale andazzo anche nel Ministero della difesa io sarei molto drastico, non tanto per la relativa spesa di 32 milioni, che, del resto, è modesta, ma per principio. Se effettivamente — come sono convinto e come tutti dobbiamo essere convinti — v'è un numero ragguardevole di ufficiali, soprattutto superiori, in tutte le Forze Armate, penso che si possa benissimo affidare l'incarico dei collaudi agli elementi che sono in servizio permanente effettivo.

R O F F I Ritengo che, in parte almeno, le perplessità del senatore Rosati non siano giustificate. È vero che abbiamo ognora lamentato la plethora di ufficiali superiori; però ritengo che essa non riguardi gli ufficiali specialisti del genio. V'è solo una plethora di ufficiali superiori generici. Su ciò, comunque, sarebbe bene avere un chiarimento che elimini ogni perplessità.

P R E S I D E N T E . Bisogna anche tener presente che gli ufficiali non più in servizio hanno acquisito durante la loro attività una notevole esperienza, che potrebbe essere ancora utilizzata.

R O F F I . Il problema che io pongo è diverso: per gli ufficiali in servizio, che eseguono collaudi, v'è un compenso speciale, oppure l'incarico rientra nelle loro mansioni ordinarie? In quest'ultimo caso evidentemente la questione cambierebbe aspetto, perchè, dato che non è previsto alcun compenso particolare per gli ufficiali in servizio, si ricorrerebbe a chi è fuori servizio per togliere una fatica a chi ha, invece, il dovere di compierla. In realtà, il fatto che sia previsto un onere particolare, mi fa nascere tale dubbio; perchè, se si trattasse soltanto di mancanza di ufficiali in servizio in grado di eseguire i collaudi, si ricorrerebbe ad altri elementi, ma non si porrebbe il problema dell'onere. Il Ministero della

4ª COMMISSIONE (Difesa)

17ª SEDUTA (17 marzo 1965)

difesa, infatti, fissa una cifra determinata per i collaudi, che dovrebbe essere utilizzata per compensi a chi li esegue, si tratti di elementi in servizio o fuori servizio. Perciò, se il lavoro di collaudo rientra nei compiti normali di chi è in servizio, andrei molto piano nell'affidarlo ad altri, o, per lo meno, in quest'ultimo caso non ci dovrebbe essere bisogno di un compenso speciale.

A N G E L I L L I . Le preoccupazioni del senatore Rosati possono avere un fondamento se effettivamente si consideri la questione dal punto di vista generale. Senonchè lo stesso relatore, senatore Vallauri, che ha svolto una relazione esauriente, ha sottolineato l'esigenza di ricorrere a ufficiali dell'ausiliaria e della riserva per la carenza di ufficiali in servizio. Stando così le cose, pur rimanendo in attesa di chiarimenti da parte del Governo, dichiaro che sono d'accordo con l'impostazione data dal relatore ed auspico che il disegno di legge venga approvato.

D A R E ' . Le perplessità del senatore Rosati sono valide per quanto riguarda il Ministero dei lavori pubblici, e in merito io condivido le sue preoccupazioni, perchè mi risulta direttamente che c'è negli uffici periferici di quella Amministrazione il cattivo andamento di affidare a funzionari in pensione l'esecuzione di collaudi, che dovrebbe essere invece effettuata da colleghi in servizio, attuando uno scambio vicendevole di favori. Il Ministro tentò di eliminare tale malvezzo con una circolare, che però dopo tre, quattro mesi rimase lettera morta. È tutta una burlatta, per non dire di peggio.

Per quanto riguarda, invece, i collaudi di opere edili dell'Esercito e dell'Aeronautica, se quanto enunciato dal senatore Vallauri circa l'insufficienza di ufficiali in servizio nel ruolo specifico risulta vero, sarei favorevole al provvedimento. Però mantengo sempre le riserve per quanto riguarda il Ministero dei lavori pubblici, e ne faccio, anzi, una questione di ordine generale.

G I O R G I . Io ne farei una questione di logica, in questo senso: è da considerare

che quando uno è in congedo, come avviene in tutti gli altri organismi, è ormai fuori dall'attività sua peculiare, e, quindi, manca dell'aggiornamento necessario. Mi pare, perciò, che con questo provvedimento facciamo un affronto a coloro che sono nei ranghi. Non si è mai visto, per esempio, nelle scuole che a un maestro pensionato sia chiesto di ritornare a fare il direttore.

P R E S I D E N T E . I professori universitari emeriti possono essere chiamati ad esercitare la mansione di insegnanti.

G I O R G I . Ma in questo settore ci vuole una competenza specifica che va coltivata e mantenuta aggiornata soprattutto da coloro che sono in attività di servizio, e non da ufficiali in congedo, che in gran parte dimenticano quello che già sapevano.

P R E S I D E N T E . Ma si tratta di collaudi!

G I O R G I . Un motivo di più, questo, per esigere il possesso di adeguate ed aggiornate competenze.

P E L I Z Z O . *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Devo, dapprima, un chiarimento al relatore che me lo ha chiesto, in ordine alla misura dei compensi.

Come evincesi chiaramente dalle disposizioni contenute nell'articolo 2, le misure del compenso variano in rapporto al grado rivestito dall'ufficiale generale o colonnello, incaricato del collaudo, e cioè:

- | | |
|--|--------|
| 1) per i generali di corpo d'armata o gradi corrispondenti | L. 900 |
| 2) per i generali di divisione e di brigata e gradi corrispondenti | » 800 |
| 3) per i colonnelli | » 700 |

Viene, peraltro, stabilito per l'espletamento di ogni incarico un numero di compensi di regola non superiori a otto, cioè che il compenso giornaliero non può superare, rispettivamente ai gradi dianzi indicati, l'importo di lire 7.200, 6.400 e 5.600.

Inoltre, viene fissato un limite massimo del numero di compensi, che non deve eccedere le sessanta unità mensili.

Da ciò si evince che trattasi di compensi molto modesti, comunque di gran lunga inferiori a quelli praticati nella libera professione. È più che giustificata la differenza di compenso tra i vari gradi, tanto più che essa è di un'entità modestissima.

Il ricorso poi a personale militare in congedo è dipendente dal fatto della scarsità di personale in servizio, dotato di uguale specializzazione tecnica.

D'altra parte, non sembra del tutto inutile mantenere, attraverso questi incarichi saltuari, buoni rapporti con vari ufficiali in congedo, che sul piano delle relazioni umane, dopo aver servito in armi il Paese, si sentano ancora avvicinati ed apprezzati dall'attuale Amministrazione.

Faccio presente poi che alla copertura della spesa si provvede attingendo ai fondi stanziati nei capitoli che trattano della manutenzione, riparazione ed adattamento di immobili.

Debbo, peraltro, avvertire che all'articolo 4 del disegno di legge si rende necessario introdurre un emendamento, inteso ad integrare la copertura della spesa anche per quanto riguarda i collaudi afferenti le opere edilizie della Marina, che altrimenti rimarrebbero scoperte.

In pratica si tratta di elevare l'importo di spesa fissato in lire 32 milioni (12 per l'Esercito e 20 milioni per l'Aeronautica) a 37 milioni di lire, vale a dire di 5 milioni per la parte che riguarda la Marina, e che potrà essere fronteggiato con i normali stanziamenti, rispettivamente nei capitoli n. 2112 (lire 12 milioni), n. 2581 (lire 5 milioni), n. 3071 (lire 20 milioni) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio in corso e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Al maggior onere, derivante dalla nuova formula dell'articolo, relativo alla copertura della spesa, si provvede attingendo ai fondi che presentano sufficiente capienza, stanziati nel bilancio di previsione del Ministero della difesa, assicurando che per tale fatto non verrà mai chiesta integrazione.

PRESIDENTE, In questo caso dovremo sottoporre l'emendamento all'esame della 5^a Commissione.

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dato che l'emendamento è di iniziativa del Governo e trattasi di importo così modesto, ritengo si possa fare a meno dell'esame da parte della 5^a Commissione permanente.

PALERMO. ... tanto più che si rientra nell'ambito dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa all'uopo esplicitamente indicati.

PRESIDENTE. Dal punto di vista formale, però, mi pare che dobbiamo farlo, perchè si tratta di un aumento della spesa. Provvedo pertanto ad inviare subito copia dell'emendamento al Presidente della 5^a Commissione perchè ci dia il suo assenso.

DARE'. Mi è sorto adesso un dubbio di carattere equitativo. Gli ufficiali ingegneri in servizio permanente effettivo quando eseguono un collaudo possono essere assomigliati, a mio parere, a quei funzionari di altre Amministrazioni che svolgono un lavoro straordinario fuori delle loro ordinarie mansioni, per esempio i funzionari di Prefettura che partecipano alla GPA, i quali, però, ricevono in tali casi una indennità. Perciò mi domando se sia giusto che gli ufficiali in servizio permanente facciano i collaudi senza ricevere una retribuzione?

Desidero rivolgere, inoltre, un'altra domanda, più importante, che riguarda gli ufficiali della riserva: perchè un colonnello è retribuito con 700 lire per ogni punto, mentre ad un generale vengono attribuite 900 lire? In tutti e due i casi si tratta di laureati in ingegneria. Io invece suggerirei di affidare i collaudi a seconda del grado, attribuendo cioè i collaudi più importanti a chi ha un grado più elevato, mentre il compenso dovrebbe essere uguale sia per i generali che per i colonnelli. La diversità di trattamento mi sembra, insomma, una cosa che non sta in piedi, perchè divide tali ufficiali in inge-

4^a COMMISSIONE (Difesa)17^a SEDUTA (17 marzo 1965)

ri di prima, seconda e terza categoria. Caso mai, sarebbe preferibile, a mio avviso, riportare il compenso al volume del lavoro o degli impianti collaudati.

P R E S I D E N T E . Riassumendo quanto detto dal senatore Darè, mi pare che egli sostenga l'opportunità di dare una stessa retribuzione oraria agli ex ufficiali che eseguono i collaudi, conferendo, tuttavia, i lavori più impegnativi a coloro i quali hanno raggiunto, nel corso della carriera militare, un grado più elevato.

R O F F I . Mi pare che, in merito al problema, vi sia ancora qualche dubbio da chiarire; a mio avviso, infatti, noi non ci dobbiamo preoccupare tanto del fatto che vi siano o non vi siano ufficiali in servizio in grado di eseguire i collaudi dei lavori edili di competenza dell'Amministrazione militare, quanto del fatto che gli ufficiali in servizio devono comunque svolgere questo lavoro, mentre quelli già a riposo lo fanno dietro compenso. Si potrebbe, dunque, verificare il caso che il personale in servizio sia tentato, per fare piacere a qualche amico in pensione, di esimersi dall'eseguire il lavoro che gli spetta; e, pertanto, questa eventualità dovrebbe essere presa in attenta considerazione.

Auspichiamo, dunque, che il Governo voglia esercitare un effettivo controllo al riguardo, in modo che si faccia ricorso a collaudatori esterni all'Amministrazione militare soltanto in caso di accertata impossibilità, da parte di coloro che sono in servizio, di svolgere il relativo lavoro. Questo è dunque il punto fondamentale da tenere presente. Quanto alla questione sollevata dal senatore Darè, mi pare che essa non sia sostenibile; ritengo che, solo a titolo di raccomandazione, si potrebbe concordare che il lavoro più importante venga assegnato alla persona che, per esperienza e per importanza di grado, offra le maggiori garanzie.

Fatte queste precisazioni, sono del parere che si debba senz'altro approvare il provvedimento in esame per accelerare al massimo l'esecuzione dei collaudi che, se fatti in ri-

tardo, comportano una serie di problemi per il pagamento delle opere, la loro funzionalità, e via dicendo.

Pertanto, con l'auspicio che si faccia un uso rigoroso delle norme di cui trattasi, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

V A L L A U R I , relatore. I chiarimenti fornitici dal rappresentante del Governo ritengo che siano stati esaurienti e, pertanto, poco mi rimane da aggiungere.

Lo spirito del presente provvedimento mi sembra sia oramai chiaro a tutti: così come, per la carenza di personale in ruolo, il Ministero dei lavori pubblici ricorre all'opera di funzionari a riposo per eseguire i collaudi, anche per l'Amministrazione militare si presenta la necessità di far ricorso a personale cessato dal servizio per i collaudi dei lavori edili di sua competenza; naturalmente, come ha giustamente fatto rilevare il senatore Roffi, le norme in esame dovranno essere applicate nei singoli casi con tutti gli accorgimenti e la vigilanza necessari. Del resto, il provvedimento stesso stabilisce che il personale a riposo « può » essere chiamato per eseguire i collaudi, ma non « deve » esserlo necessariamente.

Aggiungo, inoltre, che sono favorevole all'accoglimento del nuovo testo dell'articolo 4 proposto dal Sottosegretario, onorevole Pelizzo, in quanto ritengo che esso sia più rispondente al fine che questo provvedimento si propone: quello di sollecitare quanto più è possibile i collaudi di quelle opere edili, di cui, finora, si è talvolta ritardata l'esecuzione per mancanza di personale o di tempo.

P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato per la difesa. Vorrei soltanto sottolineare, ripetendo quanto già detto dall'onorevole relatore, il carattere facoltativo e non obbligatorio dell'incarico che da questo provvedimento discende, per cui l'Amministrazione militare soltanto quando lo riterrà necessario potrà avvalersi di queste norme conferendo ad ufficiali in congedo l'incarico di eseguire determinati collaudi.

Vorrei inoltre aggiungere che vi sono, oltre che motivi di necessità, anche ragioni di opportunità che consigliano di ricorrere all'opera di ufficiali non più dipendenti dall'Amministrazione della difesa, in quanto si ritiene che questo personale ormai « estraneo » all'Amministrazione possa dare un giudizio sulle opere da collaudare più obiettivo e libero di quello che potrebbero esprimere ufficiali in servizio.

Per quanto riguarda il compenso da corrispondere al personale in oggetto, pregherei il senatore Darè di considerare che le differenze tra i vari gradi sono minime; infatti, al generale di corpo d'armata spettano lire 900 per punto, al generale di divisione e di brigata lire 100 in meno ed al colonnello ancora 100 lire in meno; pertanto, vi è una differenza di 200 lire tra il colonnello ed il generale di corpo d'armata.

Il fatto di attribuire, come suggerisce il senatore Darè, i lavori di maggiore importanza agli ufficiali di grado più elevato e quelli di poco rilievo agli ufficiali di grado inferiore — mi sembra — per la verità, non opportuno, perchè può suonare offesa al titolo professionale delle persone chiamate ad eseguire i collaudi, in quanto si tratta pur sempre di laureati e non si possono ammettere discriminazioni sulle capacità professionali dell'uno rispetto all'altro. Le differenziazioni di punteggio, invece, sono riferite in questo provvedimento unicamente ai differenti gradi che i collaudatori rivestivano quando prestavano servizio militare, e, pertanto, mi sembra che questa soluzione sia senz'altro da preferire.

A N G E L I N I . Dopo i chiarimenti dell'onorevole Sottosegretario, pregherei il senatore Darè di non insistere nelle sue osservazioni accedendo a quello che è l'orientamento generale della Commissione.

D A R È ' . Non ho nessuna difficoltà ad accogliere l'invito.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli ufficiali generali dell'ausiliaria e della riserva provenienti dall'Arma del genio, i colonnelli del genio dell'ausiliaria e della riserva, i generali e i colonnelli dell'ausiliaria e della riserva del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri (categoria edili) possono essere incaricati, nella posizione di congedo, del collaudo di lavori del genio militare e del genio aeronautico.

Ai predetti ufficiali è corrisposto, per lo espletamento di ogni incarico, un numero di regola non superiore ad otto di compensi unitari nella misura stabilita al successivo articolo 2. Tale numero è determinato dal Ministero, su parere del capo del servizio che ha conferito l'incarico stesso, tenendo conto del tempo impiegato nel lavoro da tavolo per la compilazione delle relazioni sui rilievi eseguiti e dei certificati di collaudo, per la revisione contabile e per gli altri incumbenti.

Qualora gli incarichi di collaudo dovessero richiedere un eccezionale lavoro di tavolo per la mole delle verifiche contabili, per la quantità e complessità delle riserve o per altre cause accertate, può essere attribuito al collaudatore, in via eccezionale e su parere del direttore generale del genio, o del genio per i lavori militari della Marina o del demanio aeronautico, un numero maggiore di compensi unitari.

Nel caso che in dipendenza degli incarichi suindicati debbano recarsi fuori del Comune di loro abituale residenza gli ufficiali predetti, oltre al trattamento economico di missione previsto per i pari grado in servizio permanente, hanno diritto ad un compenso unitario di cui al successivo articolo 2 per ogni giorno o frazione di giorno trascorsi fuori della residenza abituale strettamente indispensabili all'espletamento dell'incarico.

Il numero complessivo dei compensi che può essere attribuito mensilmente a ciascun

4^a COMMISSIONE (Difesa)17^a SEDUTA (17 marzo 1965)

collaudatore non deve superare le sessanta unità.

(È approvato).

Art. 2.

Le misure del compenso ordinario sono le seguenti:

per i generali di corpo di armata e gradi corrispondenti	L. 900
per i generali di divisione e di brigata e gradi corrispondenti	» 800
per i colonnelli	» 700

(È approvato).

Art. 3.

Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro, sulla misura dei compensi di cui all'articolo 2 possono essere stabiliti aumenti o diminuzioni percentuali nei limiti massimi della media delle variazioni degli stipendi degli ufficiali di pari grado in servizio permanente

(È approvato).

Art. 4.

All'onere annuo di lire 32 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1965 con gli ordinari stanziamenti dei capitoli 2112 (lire 12 milioni) e 3071 (lire 20

milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

A questo articolo è stato presentato dall'onorevole sottosegretario Pelizzo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero testo, secondo quanto da lui preannunciato e per le ragioni già da lui esposte:

« All'onere annuo di lire 37 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1965 con gli stanziamenti dei capitoli n. 2112 (lire 12 milioni), n. 2581 (lire 5 milioni) e n. 3071 (lire 20 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

Comunico ai colleghi che il Presidente della 5^a Commissione finanze e tesoro mi ha comunicato il suo benestare sull'emendamento.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo nel testo emendato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari